

AS 2685 “Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”**PROPOSTA DI EMENDAMENTI COSMED PRESENTATI IN V E VI COMMISSIONI**

- 1) DETASSAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI IN ANAOLGIA CON QUANTO PREVISTO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO**
- 2) TASSAZIONE AGEVOLATA PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE SANITARIO DEL SSN**
 - 24.0.1.
 - 24.0.2
 - 20.0.3
- 3) INTEGRAZIONE INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DIRIGENTI SANITARI MINSAL**
 - 25.0.4
 - 25.0.1
- 4) RISCATTO PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE**
 - 20.0.3
 - 24.0.8
- 5) RINNOVO DEI CONTRATTI NEL PUBBLICO IMPIEGO: LA QUESTIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 687 DELLA LEGGE 145/2018.**
 - 16.13
 - 16.14
 - 16.19
 - 24.0.7
- 6) PROFESSIONI SANITARIE**
 - 24.0.3
- 7) SUPERAMENTO AMMINISTRAZIONE “DIFENSIVA”. ESTENSIONE ALLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA DELLA LEGGE 8 MARZO 2017, N. 24**
 - 16.0.8
 - 24.0.13
- 8) RICONOSCIMENTO DI VITTIME DEL DOVERE AI CADUTI E AGLI INVALIDI A SEGUITO DELL'INFEZIONE CONTRATTA NELLE ATTIVITA' DI CONTRASTO AL CORONAVIRUS**
 - 24.0.4
 - 24.0.5

Proposta di modifica n. 24.0.1 al DDL n. 2685

24.0.1

Rizzotti, Toffanin

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

Proposta di modifica n. 24.0.2 al DDL n. 2685

24.0.2

Rizzotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

Proposta di modifica n. 20.0.3 al DDL n. 2685

20.0.3

Sbrana, Angrisani, Giannuzzi, Corrado, Granato, Lannutti, Lezzi

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 20-bis.

(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

1. Al trattamento accessorio delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208/2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Art. 20-ter.

(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del SSN)

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Art. 20-quater.

(Riscatto periodi non coperti da contribuzione)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "per il triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2025".

Art. 20-quinquies.

(Norme in materia di professioni sanitarie)

1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo n. 502/1992 aggiungere il seguente comma:

"6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018".

A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.

2. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale».

Proposta di modifica n. 25.0.4 al DDL n. 2685

25.0.4

Stabile, Perosino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 21-*bis* del decreto legge n. 4 del 2022 è così sostituito:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.751.523,25 per l'anno 2022, ad euro 9.606.104,27 per l'anno 2023 e ad euro 9.557.631,27 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute"».

Proposta di modifica n. 25.0.1 al DDL n. 2685

25.0.1

Sbrana, Angrisani, Giannuzzi, Corrado, Granato, Lannutti, Lezzi

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 25-bis.

(Integrazione di indennità di esclusività dei Dirigenti Sanitari Minsal)

1. Il comma 2, dell'articolo 21-bis, del decreto-legge, n. 4, del 2022 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.751.523,25 per l'anno 2022, ad euro 9.606.104,27 per l'anno 2023 e ad euro 9.557.631,27 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute".

Art. 25-ter.

(Ruolo sanitario AIFA)

1. All'articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, apportare le seguenti modifiche:

a) Il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del molo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5".

2. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), ultimo capoverso, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3", sono soppresse.

3. Al comma 2, articolo 21-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 3.238.917 per l'anno 2022 ed euro 3.412.973 a partire dall'anno 2023, si provvede mediante le entrate di cui all'articolo 9-duodecies, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125".

4. Al comma 3, articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche: le parole da: "e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", sono abrogate.

5. Il comma 4, articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato».

Proposta di modifica n. 20.0.3 al DDL n. 2685

20.0.3

Sbrana, Angrisani, Giannuzzi, Corrado, Granato, Lannutti, Lezzi

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 20-bis.

(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208/2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Art. 20-ter.

(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del SSN)

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Art. 20-quater.

(Riscatto periodi non coperti da contribuzione)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "per il triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2025".

Art. 20-quinquies.

(Norme in materia di professioni sanitarie)

1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo n. 502/1992 aggiungere il seguente comma:

"6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018".

A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.

2. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale».

Proposta di modifica n. 24.0.8 al DDL n. 2685

24.0.8

Rizzotti, Toffanin

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "per il triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2025"».

Proposta di modifica n. 16.13 al DDL n. 2685

16.13

Rizzotti

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza della PTA del SSN trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica"».

Proposta di modifica n. 16.14 al DDL n. 2685

16.14

Rizzotti

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

Proposta di modifica n. 16.19 al DDL n. 2685

16.19

Sbrana, Angrisani, Giannuzzi, Corrado, Granato, Lannutti, Lezzi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. L'articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

Proposta di modifica n. 24.0.7 al DDL n. 2685

24.0.7

Rizzotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 1 della legge 145 del 2018 il comma 687 è sostituito dal seguente:

"687. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2022-2024, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

Proposta di modifica n. 24.0.3 al DDL n. 2685

24.0.3

Rizzotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992 aggiungere il seguente comma:

"6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla dirigenza delle professioni sanitarie, istituita ai sensi della legge 251 del 2000 e legge 43 del 2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla dirigenza delle professioni sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.

3. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale».

Proposta di modifica n. 16.0.8 al DDL n. 2685

16.0.8

Sbrana, Angrisani, Giannuzzi, Corrado, Granato, Lannutti, Lezzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Norme in materia di Amministrazione difensiva)

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 4 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni)».

Proposta di modifica n. 24.0.13 al DDL n. 2685

24.0.13

Rizzotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'Organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 4 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni)».

Art. 25.

Proposta di modifica n. 24.0.4 al DDL n. 2685

24.0.4

Sbrana, Angrisani, Giannuzzi, Corrado, Granato, Lannutti, Lezzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Indennità economiche nei confronti del personale civile e militare dello Stato operativo nel contrasto al Covid-19)

1. I dipendenti pubblici di tutti i comparti e le aree della contrattazione pubblica nonché i sanitari convenzionati con il SSN, i sanitari che hanno operato in strutture pubbliche e private impegnati nel contrasto al coronavirus sono destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge 466 del 1980 e dall'articolo 1, comma 562 e comma 563, della legge 266 del 2005».

Proposta di modifica n. 24.0.5 al DDL n. 2685

24.0.5

Rizzotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. I dipendenti pubblici di tutti i comparti e le aree della contrattazione pubblica nonché i sanitari convenzionati con il SSN, i sanitari che hanno operato in strutture pubbliche e private impegnati nel contrasto al coronavirus sono destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge 466 del 1980 e dall'articolo 1, comma 562 e comma 563 della legge 266 del 2005».